

Norme & Tributi

Fisco

Spese detraibili, utilizzo a scelta del contribuente

La stretta

Dalle Entrate le istruzioni sul taglio dei benefici per i redditi oltre 75mila euro

Si può privilegiare l'onere che fruisce dell'aliquota maggiore

Marcello Tarabusi

In caso di sfioramento del tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione. Per il calcolo delle soglie reddituali si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi (cedolare secca, manco, forfettari) e, per chi ha fatto il concordato biennale, vale il reddito effettivo. Rileva il numero dei figli a carico nell'anno in cui la spesa è portata in detrazione, anch'esse solo per alcuni mesi.

Sono i principali chiarimenti contenuti nella circolare 6/E, pubblicata ieri, che commenta il riordino delle detrazioni previste dalla legge 207/2024.

Tra le novità applicabili dal 2025, a parte l'innalzamento del tetto delle spese scolastiche da 800 a mille euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da mille a 1.100 euro, la parte del leone la fa il nuovo articolo 16-ter del Tuir.

Tale disposizione ha introdotto,

a partire dal 1° gennaio 2025, un tetto di importo agli oneri detraibili, che si applica sopra i 75mila euro di reddito e varia al crescere del reddito e in funzione del numero dei figli a carico. Sono esentate dal nuovo tetto le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e Pmi innovative.

L'importo delle spese che i contribuenti con redditi sopra-soglia possono detrarre è determinato da una "griglia" di due fattori: il reddito complessivo (assunto al netto del reddito della prima casa) e il numero dei figli a carico. Le soglie reddituali sono due: a 75mila euro scatta il tetto di 14mila euro, e oltre 100mila il plafond scende a 8mila euro. Ma non tutti possono beneficiare dell'intero massimale, che è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile; chi non ha figli a carico subisce una decurtazione del 50% del tetto, mentre la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico e all'85% con due.

Un chiarimento molto atteso, che conferma l'interpretazione proposta dal Sole 24 Ore (si veda la Guida Novità Fiscali 2025), è che spetta al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali espungere. La conferma è molto importante, perché le varie spese rientranti nel plafond possono dare, a parità di onere sostenuto, detrazioni differenti: vuoi perché cambia l'aliquota di detrazione (oltre al generico 36% vi sono erogazioni liberali con bonus dal 26% al 35%, a tacere dei bonus edilizi che arrivano a soglie maggiori), vuoi perché non tutte le spese subi-

scono il calo regressivo oltre 120mila euro di reddito e si azzerrano oltre i 240mila euro.

La circolare precisa che quest'ultimo limite regressivo "colpisce" la detrazione calcolata sulle spese dopo aver applicato il limite complessivo di spesa. Pertanto le due penalizzazioni (limite di importo e detrazione decrescente fino all'azzeramento) si applicano congiuntamente.

Bisogna però tenere presente che, mentre il nuovo tetto si applica a tutte le detrazioni (eccettuate quelle sanitarie e gli investimenti in innovazione, di cui si è detto), sono esclusi dal decalogo sui redditi oltre 120mila euro non solo le spese sanitarie, ma anche gli interessi passivi (a cui, invece, si applica il tetto), e le detrazioni previste da leggi speciali (ad esempio, per donazioni ai partiti o erogazioni a Ets).

Nel compilare la dichiarazione dei redditi, quindi, i contribuenti e i professionisti che prestano loro assistenza fiscale - dovranno porre particolare attenzione nella scelta del "mix" di oneri da conteggiare, allo scopo di minimizzare l'impatto restrittivo delle nuove disposizioni.

Per calcolare il numero dei figli a carico, fermo restando il rispetto del requisito reddituale, la circolare precisa che basta che siano a carico anche solo per una parte dell'anno a cui si riferisce la spesa e - in virtù del comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir - i figli rilevano anche se non si gode della relativa detrazione, perché sostituita dall'assegno unico universale.

di RICHIEDERE ASSISTENZA



MODULO 24 TERZO SETTORE E SPORT

Un punto di riferimento costante per il mondo del non profit e dello sport. Modulo 24 Terzo settore e sport con la

direzione scientifica di Gabriele Sepio approfondisce e commenta tutte le novità legislative e giurisprudenziali. modulo24terzosettore@isole24ore.com

In sintesi

Cosa occorre depositare

L'obbligo riguarda il deposito al Runt del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) o, per gli enti privi di personalità giuridica e con entrate superiori a 300mila euro, del bilancio compilato in base alla

forma semplificata del rendiconto per cassa. Non solo: vanno depositati anche eventuali rendiconti di raccolte fondi effettuate nell'esercizio precedente e, per Ets con entrate superiori al milione, il bilancio sociale redatto in conformità alle linee guida (Dm 4 luglio 2019).

Bilanci e rendiconti da depositare al Registro entro il 30 giugno

Terzo settore

Cancellato il termine fisso Obbligo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Daniele Gro Gabriele Sepio

Scade il 30 giugno o il termine per il deposito di bilanci e rendiconti degli enti del Terzo settore (Ets). Un chiarimento pubblicato ieri sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ma con portata limitata alla sola documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

In virtù delle novità introdotte dalla legge 104/2024, infatti, il Codice del Terzo settore (Cts) ha abbandonato il termine fisso del 30 giugno per il deposito delle informazioni contabili presso il Registro unico (Runt), sostituendolo con un termine "mobile" pari a 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio (nuovo articolo 48, comma 3, Cts, come modificato dall'articolo 5 della legge 104). Di conseguenza, per gli Ets con esercizio coincidente con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), il nuovo calcolo porta alla scadenza il 29 giugno 2025. Trattandosi, però, di una domenica, trova applicazione la regola generale di proroga al primo giorno feriale utile, che nel 2025 coincide proprio con lunedì 30 giugno.

A ben vedere, la riformulazione dell'articolo 48 del Cts è intervenuta in un'ottica di semplificazione burocratica anche in considerazione del fatto che non pochi Ets adottano esercizi infrannuali per ragioni di tipo organizzativo e funzionale. Si pensi, ad esempio, alle associazioni di promozione sociale attive in ambito sportivo, che spesso adottano un esercizio 1° luglio - 30 giugno, o ancora, alle scuole paritarie del Terzo settore, allineate, in molti casi, all'anno formativo 1° settembre - 31 agosto.

In queste ipotesi, il termine fisso del 30 giugno di ciascun anno rap-

presentava una criticità, ora superata grazie all'introduzione del nuovo criterio di calcolo a giorni.

A livello operativo, il deposito dovrà essere effettuato solo per via telematica, mediante accesso al portale Runt e apertura di una specifica pratica con l'apposita funzionalità «Deposito Bilancio», come da istruzioni presenti nel manuale utente reperibile sul sito web ministeriale. Con l'ulteriore precisazione che la trasmissione via Pec agli uffici Runt non sarà ritenuta valida, in quanto idonea a integrare l'adempimento formale richiesto dalla norma.

A tal proposito, giova precisare che l'obbligo riguarda il deposito del bilancio di esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) o, per gli enti privi di personalità giuridica e con entrate non superiori a 300mila euro, del bilancio redatto secondo la forma semplificata dal rendiconto per cassa.

Devono altresì essere depositati gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell'esercizio precedente nonché, per gli enti del Terzo settore con entrate superiori a un milione di euro, il bilancio sociale redatto in conformità alle relative linee guida (Dm 4 luglio 2019).

Dall'ultimo, occorre ricordare che il nuovo termine "mobile" riguarda anche il deposito di bilanci e rendiconti presso il Registro Imprese, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'approvazione per gli Ets che esercitano la propria attività, in via esclusiva o principale, in forma di impresa commerciale.

Si tratta, in particolare, delle imprese sociali e degli enti rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 13, comma 4, Cts, ossia quelle realtà che adottano un assetto organizzativo stabilmente orientato a realizzare un risultato economico. Un'impostazione che, ancora una volta, riflette la forte pluralità dei modelli gestionali presenti nel panorama del Terzo settore.

di RICHIEDERE ASSISTENZA

160°
ANNIVERSARIO

Il Sole
24 ORE

“Armonia è un percorso di crescita personale che ognuno può sviluppare e che ogni azienda può promuovere al suo interno. Trasformiamo i luoghi di lavoro in luoghi di senso e di significato perché anche quando lavoriamo stiamo vivendo.”

Debora De Nuzzo

WORK-LIFE BALANCE? NO, ARMONIA

Il mito del work-life balance ci ha illuso: vivere e lavorare non sono due mondi separati. Debora De Nuzzo ci guida in un percorso per integrare chi siamo con ciò che facciamo. Un libro che parla di benessere reale, concentrazione, fallimenti da normalizzare e tempo da rispettare. Anche nelle giornate più frenetiche. Una lettura per chi non vuole più scegliere tra essere e fare, ma desidera unirli con consapevolezza.



IN EDICOLA DA SABATO 31 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90 E IN LIBRERIA*.

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 01/07/2025. In libreria a € 16,90.



1A Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore 02 30300600

Shopping 24

In vendita su Shopping24 offerte.isole24ore.com/armonia



Per trovare l'edicola più vicina vai su s24ore.it/24orepoint